

La notificazione via PEC a cura dell'avvocato  
Disciplina generale e questioni problematiche

# Fonti

L. 21/01/1994 n. 53, art. 3-*bis*

D.L. 18/10/2012 n. 179, art. 16-*septies*

# L. 21/01/1994 n. 53, art. 3-*bis*

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di **posta elettronica certificata** all'indirizzo risultante da **pubblici elenchi**, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da **pubblici elenchi**.

# L. 21/01/1994 n. 53, art. 3-*bis*

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre **copia informatica** dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la **conformità** con le modalità previste dall'articolo 16-*undecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante **allegazione** dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

# L. 21/01/1994 n. 53, art. 3-*bis*

**3.** La notifica si **perfeziona**, per il soggetto **notificante**, nel momento in cui viene generata la **ricevuta di accettazione** prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il **destinatario**, nel momento in cui viene generata la **ricevuta di avvenuta consegna** prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

# L. 21/01/1994 n. 53, art. 3-*bis*

4. Il messaggio deve indicare nell'**oggetto** la dizione:  
**“notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”**.

# L. 21/01/1994 n. 53, art. 3-*bis*

5. L'avvocato redige la **relazione di notificazione** su **documento informatico** separato, **sottoscritto** con firma digitale ed **allegato** al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

# L. 21/01/1994 n. 53, art. 3-*bis*

**a)** il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

*[b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;]*

**c)** il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;



# L. 21/01/1994 n. 53, art. 3-*bis*

- d)** il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- e)** l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- f)** l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- g)** l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

# L. 21/01/1994 n. 53, art. 3-*bis*

**6.** Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

# D.L. 18/10/2012 n. 179, art. 16-*septies*

## **Tempo delle notificazioni con modalità telematiche**

1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

# L. 21/01/1994 n. 53, art. 3-*bis*

**3.** La notifica si **perfeziona**, per il soggetto **notificante**, nel momento in cui viene generata la **ricevuta di accettazione** prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il **destinatario**, nel momento in cui viene generata la **ricevuta di avvenuta consegna** prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Notificazione telematica effettuata  
nell'ultimo giorno del termine a disposizione,  
con generazione della RdA oltre le ore 21:00.

*Quid iuris?*

# Cass. Civ., SS.UU., 9/12/2015 n. 24822

«Il creditore deve essere ammesso ad esercitare il suo diritto, usufruendo del termine prescrizione **per intero** e non al “netto” dei giorni di ritardo ipoteticamente ascrivibili all’agente notificatore.»

«Il notificante ha un termine a difesa o, comunque, un termine per svolgere la sua attività processuale. Questo termine gli deve essere riconosciuto **per intero**. Quindi, egli va tutelato anche se consegna l’atto all’ufficiale giudiziario proprio allo scadere del termine.»

# Cass. Civ., SS.UU., 9/12/2015 n. 24822

«Quando il diritto non si può far valere se non con un atto processuale, non si può sfuggire alla conseguenza che la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica.»

# Cass. Civ., Sez. Lav., 4/05/2016 n. 8886

«La norma del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-*septies* non consente una diversa interpretazione per il chiaro tenore letterale; essa infatti non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario espressamente disposta, invece, ad altri fini dal precedente art. 16-*quater*».



# App. Firenze, 26/01/2017 n. 179

La sentenza rigetta l'eccezione di tardività della notificazione telematica dell'appello, pur essendo la RdA stata generata alle ore 21:45 dell'ultimo giorno utile, ritenendo che «il successivo art. 16-*septies* debba essere tuttora letto alla luce del principio della scissione dell'efficacia della notifica per il notificante e per il destinatario, peraltro ribadito in linea generale anche dalla recente Cass. S.U. 24822 del 9/12/2015».

# Cass. Civ., Sez. II, 21/06/1979 n. 3478

«L'irregolarità formale della notificazione, in quanto eseguita oltre l'orario consentito dall'art. 147 C.P.C., il quale è posto a tutela dell'interesse al riposo del destinatario della notificazione e delle altre persone che possono ricevere l'atto in sua vece, può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse detto limite è stabilito mediante il legittimo rifiuto di ricevere l'atto. Ne consegue che nessuna nullità può essere ravvisata nelle notifiche eseguite fuori orario, ma senza accesso dell'ufficiale giudiziario nelle private abitazioni, come si verifica nel caso delle notificazioni per mezzo del servizio postale o con le formalità di cui all'art. 140 C.P.C. rimanendo sostituito, in tal caso, l'orario dell'art. 147 C.P.C. da quello di apertura degli uffici, ove devono essere compiute le formalità di notificazione. Pertanto non può considerarsi tardiva la notificazione di un atto di appello, effettuata a termini dell'art. 140 C.P.C. nelle ore di apertura degli uffici all'uopo indicati, anche se oltre l'orario di cui all'art. 147 C.P.C., sempre che tutte le formalità siano state eseguite entro l'ultimo giorno utile».

## App. Milano, Sez. I, 16/10/2017 (ord.)

«Rimette la questione alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. della norma contenuta nell'art. 16-*septies*, L. 221/2012, nella parte in cui prevede che “la disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applic[hi] anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”».

App. Milano, Sez. I, 16/10/2017 (ord.)

La Corte milanese ritiene impossibile un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'attuale normativa.

# App. Milano, Sez. I, 16/10/2017 (ord.)

«Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 16-*septies*, in combinato disposto con l'art. 147 C.P.C. e con il principio di scissione degli effetti della notifica, potrebbe essere la seguente:

- Nel caso in cui il notificante proceda alla notifica l'ultimo giorno utile, gli deve essere riconosciuto per intero il termine a sua disposizione, fino alla mezzanotte del giorno stesso. Qualora egli notifichi oltre le ore 21:00 ma prima delle ore 24:00, gli effetti della notifica si produrranno, in capo al notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna al sistema.

# App. Milano, Sez. I, 16/10/2017 (ord.)

«- Per quanto concerne il notificato, che il legislatore tutela con la predisposizione del limite d'orario, gli effetti della notifica effettuata dopo le ore 21:00 e prima delle ore 7:00 si produrranno automaticamente alle ore 7:00 del giorno successivo.

La scissione, così applicata, consentirebbe di tutelare sia l'interesse della vita privata di chi deve ricevere la notifica, sia l'interesse di chi, onerato di compiere un atto giuridico al fine di tutelare un proprio diritto, deve vedersi riconosciuto interamente il termine a propria difesa, salvo non ci sia ragionevole motivo. Ma tale strada interpretativa pare a questa Corte non percorribile.

## App. Milano, Sez. I, 16/10/2017 (ord.)

«L'interpretazione di cui si è dato conto, se da un lato consente di interpretare l'art. 16-*septies* in modo conforme ai principi costituzionali, d'altro canto non può negarsi che implichi una sostanziale abrogazione della norma in esame che, all'esito di quell'interpretazione, si troverebbe svuotata di una parte essenziale del suo significato.

## App. Milano, Sez. I, 16/10/2017 (ord.)

«Stando così le cose, la Corte si trova dinnanzi alla seguente scelta:

- applicare letteralmente l'art. 16-*septies* e quindi dichiarare la tardività dell'appello, violando, così, gli artt. 3, 24 e 111 Cost.;
- interpretare l'art. 16-*septies* in modo costituzionalmente conforme, ma procedendo in realtà alla sua abrogazione.



# App. Milano, Sez. I, 16/10/2017 (ord.)

Profili di illegittimità costituzionale:

1) Violazione del principio di uguaglianza, nel senso di trattare in modo uguale situazioni diverse, e violazione del principio di ragionevolezza, ex art. 3 Cost. (la “frammentazione della giornata” per individuare l’orario in cui sia consentito notificare non si concilia con la struttura tecnologica e operativa del mezzo PEC).

App. Milano, Sez. I, 16/10/2017 (ord.)

Profili di illegittimità costituzionale:

2)